UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI

- 63087 COMUNANZA -

AMANDOLA, COMUNANZA, FORCE, MONTEDINOVE, MONTEFALCONE APPENNINO, MONTEFORTINO, MONTELPARO, MONTEMONACO, ROTELLA, SANTA VITTORIA IN MATENANO, SMERILLO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Numero 5 del 30-04-2015

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI PREVISTI DAL PROGETTO PER LE AREE INTERNE DELLA REGIONE MARCHE.

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 12:00, in Comunanza nella sede dell'Unione, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio in Seconda convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori componenti del Consiglio:

MARINANGELI ADOLFO	P	SCREPANTI MARINO	P
CESARONI ALVARO	P	CORBELLI ONORATO	A
CURTI AUGUSTO	P	BORRACCINI GIOVANNI	P
DEL DUCA ANTONIO	P	IANIERI MAURIZIO	A
ROSSI ADAMO	P	VALLESI ANTONIO	A
CIAFFARONI DOMENICO	P		

ne risultano presenti n. 8 ed assenti 3.

Assume la presidenza il Signor CESARONI ALVARO in qualità di CONSIGLIERE ANZIANO assistito dal SEGRETARIO Dr.ssa CONCETTI GIUSEPPINA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta al seduta ed invita il Consiglio ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IL CONSIGLIO

PREMESSO che la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), così come definita nell'Accordo di Partenariato nazionale, ha come obiettivo la promozione, in termini concreti, dello sviluppo sociale ed economico e l'incremento dei servizi essenziali di cittadinanza (salute, istruzione, mobilità) nelle aree interne in cui è maggiormente in corso il processo di spopolamento demografico; in particolare ci si propone di realizzare la gestione associata delle attività e dei servizi nonché la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto della strategia;

che nell'ambito della suddetta Strategia e della Programmazione dei Fondi Strutturali Europei di Investimento 2014-2020 sono disponibili risorse finanziarie che la Regione Marche mette a disposizione dei Comuni appartenenti alle aree individuate dalla D.G.R. n. 1126 del 06 ottobre 2014 e s.m.i., tra cui l'Area 3) Ascoli Piceno, composta dai comuni di Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Force, Montemonaco, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, Comunanza, Montedinove, Castignano, Montalto delle Marche, Carassai, Cossignano, Offida;

che i Comuni appartenenti all'Area hanno svolto diversi incontri programmatici per la definizione dei piani strategici di loro competenza ed hanno convenuto di formalizzare le relative obbligazioni per lo sviluppo e l' attuazione degli stessi, mediante convenzione, ai sensi dell'art.30 del d.lgs 267/2000, sulla scorta di uno schema concordato con il competente servizio della Regione Marche, quale punto di partenza per lo sviluppo delle successive fasi;

RILEVATO che sul territorio della maggioranza dei suddetti Comuni, ai sensi della L.R. 35/2013, sono state istituite due Unioni montane (Unione montana dei Sibillini con sede legale in Comunanza e Unione montana del Tronto e Valfluvione, con sede legale in Acqusanta Terme (AP)), ai fini dell'esercizio associato di funzioni e di servizi comunali ed ai fini dell'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione per la tutela e per la valorizzazione dei territori interni e montani, le quali intendono aderire alla presente convenzione e partecipare alle fasi della sua attuazione;

che in particolare l' Unione Montana del Tronto e Valfluvione si è resa disponibile a svolgere il ruolo di soggetto capofila dell'aggregazione;

CONSIDERATO che nell'ambito delle riunioni svolte è emersa altresì la necessità di creare presso il soggetto capofila un fondo spese, a carico dei Comuni aderenti, per la gestione degli adempimenti relativi alle fasi preliminari rispetto alla acquisizione dei fondi resi disponibili come sopra, alimentato da tutti i soggetti partecipanti nella misura di € 0,40 ad abitante; precisando che tale obbligazione non riguarda le Unioni;

RITENUTO quindi di dover procedere senza ulteriori indugi alla formalizzazione dell'aggregazione intercomunale, passaggio indispensabile per avviare concretamente la strategia territoriale e per la acquisizione dei relativi fondi europei , nazionali e regionali;

SOTTOLINEATO l'elevato valore politico e strategico della presente operazione, che potrà contribuire in maniera significativa alla rinascita e sviluppo dei territori interessati;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO;

APERTASI LA DISCUSSIONE e fatto rilevare dai rappresentanti dei comuni della Provincia di Fermo che l'Unione, nell'assumere tale provvedimento, non può ignorare il fatto gravissimo che ben 6 comuni su 11 appartenenti alla stessa non sono stati inseriti nell'area 3) Ascoli Piceno e

Deliberazione del Consiglio n. 5 del 30-04-2015 - Pag. 2 - Unione Montana dei Sibillini

pertanto sono disposti a dare il proprio assenso a condizione che l'Unione Montana dei Sibillini si impegni politicamente affinché anche i comuni della Provincia di Fermo, facenti parte della stessa, vengano inseriti nel Progetto Aree Interne "Alto Picenum";

CHIUSASI LA DISCUSSIONE;

VISTO ed acquisito agli atti il parere favorevole espresso, in ordine all'adozione del presente provvedimento, dal Segretario, per quanto di competenza;

Con Unanime votazione resa per alzata di mano;

DELIBERA

- -Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- -DI aderire all'associazione intercomunale per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi previsti dal progetto aree interne della Regione Marche riferito alla Area 3) Ascoli Piceno, individuata come in premessa, approvando il relativo schema di convenzione, di cui al documento che viene allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale; tutto ciò con l'impegno politico da parte dell'Unione Montana dei Sibillini, affinché anche i comuni della Provincia di Fermo, facenti parte dell'Unione, vengano inseriti nel Progetto Aree Interne "Alto Picenum", riferito all'area 3) Ascoli Piceno;
- -DI individuare quale soggetto capofila l'Unione Montana del Tronto e Valfluvione con sede legale in Acquasanta Terme (AP);
- -DI autorizzare il Presidente dell'Unione Montana alla stipula della convenzione in argomento;

Inoltre, stante l'urgenza, con voti Unanimi resi per alzata di mano;

DELIBERA

-DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI PREVISTI DAL PROGETTO PER LE AREE INTERNE DELLA REGIONE MARCHE.

	DELLA REGIONE MARCHE.	INIT
L'anno i	l giorno del mese di presso la sede di in TRA	
1 - Il Comu	ne di, in persona del, domiciliato per la su	a carica in /
	quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n	
, esecutiv	va, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;	
	ne di, in persona del, domiciliato per la su	
	quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n	del
	/a, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;	
	ne di, in persona del, domiciliato per la su	
	quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n	del
	va, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione; ne di, domiciliato per la su	a carica in
	quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n	
	/a, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;	dei
	ne di, in persona del, domiciliato per la su	a carica in
	quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n	
	/a, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;	
	ne di, in persona del, domiciliato per la su	
	quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n	del
	va, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione; ne di, in persona del, domiciliato per la su	a carica in
	quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n	
	/a, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;	
	ne di, in persona del, domiciliato per la su	a carica in
	quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n	
	va, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;	
	ne di, in persona del, domiciliato per la su	
	quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n	del
, esecutiv	va, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione; une di, in persona del, domiciliato per la su	a carica in
	quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n	
esecutiv	va, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;	
	nne di, in persona del, domiciliato per la su	a carica in
	quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n	del
	va, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;	
	ane di, in persona del, domiciliato per la su	
	quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n	dei
13 – Il Com	va, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione; une di, in persona del, domiciliato per la su	a carica in
il	quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n	del
	va, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;	
14 - Il Com	nne di, in persona del, domiciliato per la su	a carica in
, il	quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n	del
, esecuti	va, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;	
15 – Il Comi	une di, in persona del, domiciliato per la su	a carica in
, 1l	quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n va, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;	del
, esecuti	va, con la quate si è attresi approvata la presente convenzione,	

- 16 La Unione montana di in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n., del, esecutiva, con la quale è stata approvata la presente convenzione;
 17 La Unione montana di in persona del, domiciliato per la sua carica in, il
- quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n., del, esecutiva, con la quale è stata approvata la presente convenzione;

PREMESSO

- che nell'ambito della **Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI)** e della Programmazione dei Fondi Strutturali Europei di Investimento 2014-2020 sono disponibili risorse finanziarie che la Regione Marche mette a disposizione dei Comuni appartenenti alle aree individuate dalla D.G.R. n. 1126 del 06 ottobre 2014 e s.m.i., tra cui l'Area 3) Ascoli Piceno, composta da tutti i comuni firmatari della presente convenzione;
- che la strategia, così come definita nell'Accordo di Partenariato nazionale, ha come obiettivo la promozione, in termini concreti, dello sviluppo sociale ed economico e l'incremento dei servizi essenziali di cittadinanza (salute, istruzione, mobilità) nelle aree interne in cui è maggiormente in corso il processo di spopolamento demografico. Prerequisito, per accedere alla possibilità di gestire le risorse economiche destinate agli investimenti, per i Comuni appartenenti alle aree interne, è l'assolvimento dell'obbligo relativo alla gestione associata delle funzioni, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti in materia;
- che i Comuni appartenenti all'Area, in stretta collaborazione con la Regione Marche e i Ministeri competenti, dovranno elaborare un piano attuativo, che prevede la realizzazione di attività per il cui svolgimento è necessario formalizzare le relative obbligazioni mediante convenzione, ai sensi dell'art.30 del d.lgs 267/2000;
- che la L.R. 35/2013 istituisce le Unioni montane, ai fini dell'esercizio associato di funzioni e di servizi comunali ed ai fini dell'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione per la tutela e per la valorizzazione dei territori interni e montani, per cui l'Unione montana aderisce alla presente convenzione e partecipa alle fasi della sua attuazione;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1

(Oggetto della convenzione)

Finalità della presente Convenzione è la piena realizzazione di quanto previsto dalla SNAI nella Regione Marche attraverso la forma della gestione associata.

In particolare la presente Convenzione si propone di realizzare:

- la gestione associata delle attività e dei servizi di cui al presente articolo;
- la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto del presente atto;

Con la presente convenzione, i Comuni indicati in premessa conferiscono mediante deliberazione della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8 la delega, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per lo svolgimento di funzioni e di servizi comunali all'Unione Montana del Tronto e Valfluvione che accetta di esercitare tale delega e assume il ruolo di soggetto capofila/proponente.

Per disciplinare il proprio funzionamento, la Conferenza dei Sindaci adotta un proprio regolamento. Fino all'entrata in vigore di tale regolamento, sono applicabili le disposizioni previste nel regolamento di funzionamento del Consiglio dell'Unione capofila, fermo restando che la Conferenza dei Sindaci delibera con il quorum indicato all'articolo 8 della convenzione.

L'ente delegato/capofila svolge in via prioritaria le seguenti funzioni:

- adottare tutti gli atti, le attività, le procedure ed i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti dalla presente Convenzione;

- ricevere da parte delle amministrazioni competenti le risorse necessarie per l'attuazione delle misure previste dalla SNAI e trasferirle agli enti convenzionati, secondo gli indirizzi previsti dalla Conferenza dei Sindaci;
- adottare e dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi;
- compiere ogni adempimento amministrativo ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo, con altre pubbliche amministrazioni o privati;
- verificare la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione:
- rappresentare presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori. Il Presidente dell'Unione montana capofila assume la rappresentanza legale dell'aggregazione fra Comuni, nei rapporti con i terzi ed in giudizio, limitatamente all'ambito dei rapporti giuridici derivanti dalla Convenzione.

Si indicano di seguito le funzioni e i servizi necessari allo sviluppo ed alla realizzazione della SNAI nella Regione Marche, oggetto dell'esercizio associato e del conferimento.

1. SVILUPPO TERRITORIALE E GESTIONE DEL PROGETTO SNAI

- a) Progettazione degli interventi finanziati con le risorse della SNAI e con altre risorse a valere sui Fondi SIE (Fondi strutturali e di investimento europei) e a gestione diretta UE;
- b) Supporto alla stesura dell'ITI (Investimento territoriale integrato) 'aree interne';
- c) Coordinamento locale sulle attività di rendicontazione degli interventi finanziati dalla SNAI;
- d) Promozione della cooperazione tra attori locali, allargamento dell'adesione al progetto da parte di altri soggetti attraverso azioni di sensibilizzazione e promozione;
- e) Azioni di reperimento opportunità di finanziamento, informazione, formazione, aggregazione territoriale in generale;
- f) Supporto tecnico alla stazione appaltante nel caso in cui il contributo erogato dai bandi preveda l'attivazione di una specifica procedura ad evidenza pubblica per la ricerca del contraente;

2. SERVIZI DIGITALI E ADESIONE ALLA STAZIONE APPALTANTE UNICA

- g) Acquisizione e messa in funzione di sistemi informativi e telematici, mediante convenzione, anche per il riuso gratuito del software libero realizzato dalla Regione (progetto MaRius) e da altri enti, da parte dei Comuni, dei cittadini, delle istituzioni scolastiche e delle imprese (es. ricognizione fabbisogno, sviluppo dei servizi di protocollo informatico, archiviazione digitale, firma digitale nei contratti, siti internet implementabili con sistema Content Management System, telefonia e videoconferenza con sistemi VoIP, lavagne interattive multimediali L.I.M., tablet e pc per le scuole);
- h) Adesione degli enti ad una centrale di committenza ex art. 33, comma 3 bis del d.Lgs 163/2006 e succ. mod. per l'attuazione dei progetti derivanti dalla presente convenzione;
- i) Sostegno all'aggregazione delle imprese per realizzare ed ampliare nel territorio regionale l'offerta dei servizi di cui alle precedenti lettere.

3. SERVIZI DI CITTADINANZA

I Comuni non obbligati all'esercizio associato di funzioni fondamentali ex art. 14, commi 26 e seguenti, decreto-legge 78/2010, convertito nella legge 122/2010, facenti parte dell'area-progetto, si

Deliberazione del Consiglio n. 5 del 30-04-2015 - Pag. 6 - Unione Montana dei Sibillini

impegnano, al fine di conseguire il livello minimo necessario richiesto per soddisfare il prerequisito istituzionale della SNAI, ad attivare la gestione associata, a mezzo convenzione, di **almeno due funzioni** fra quelle indicate nel comma 27 dell'art.14, del decreto-legge 78/2010, diverse da quelle indicate dalle **lettere f e g** (ciclo dei rifiuti e servizi sociali).

Per ottemperare a tale obbligo, vengono individuate due funzioni, coerenti con il "macro-ambito di cittadinanza" di cui alla SNAI, in particolare:

- j) Servizi di trasporto pubblico comunale o di prossimità, ivi compreso il trasporto scolastico, diversi dal trasporto pubblico locale di linea attribuito alle province, in coerenza con la programmazione dei servizi di trasporto urbano previsti dalla Programmazione regionale per il trasporto pubblico locale;
- k) Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province.

In via subordinata e ferma restando la prioritaria individuazione sopra indicata (che costituisce comunque scelta preferenziale, a livello regionale, ai fini della indicazione della gestione associata obbligatoria tra gli Enti facenti parte dell'area progetto di almeno due funzioni) è consentita la possibilità di gestire in forma associata, a mezzo convenzione, una delle seguenti funzioni:

- L'attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- o Il catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

In tal caso però viene comunque garantita, da parte degli Enti facenti parte dell'area progetto al fine del rispetto dell'attivazione della gestione associata di almeno due funzioni relative ai servizi di cittadinanza, l'associazione di almeno una delle funzioni indicate alla lett. j) o alla lettera k).

4. ULTERIORI FUNZIONI

Oltre alle due funzioni comunque da associare come previsto al precedente punto n. 3). gli Enti facenti parte dell'area progetto possono sviluppare l'impegno ad associare ulteriori funzioni, previa deliberazione del Consiglio Comunale, quali ad esempio:

- 1) Ottimizzazione della spesa per alcuni ambiti strategici (ad esempio, risparmio energetico per immobili della PA, illuminazione pubblica, ecc.);
- m) Trasporto scolastico.

oltre, in generale, una delle altre funzioni previste dall'art.14, comma 27, del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 come modificato dall'art. 19, comma 1, del D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012.

Le funzioni inerenti lo "Sviluppo territoriale e gestione progetto Aree Interne" sono svolte attraverso la costituzione di un ufficio comune, che opera con personale degli enti locali partecipanti. Il funzionamento dell'ufficio comune è regolamentato nel piano attuativo.

Le funzioni di "progettazione e gestione" della SNAI sono svolte con il coordinamento della Regione Marche secondo una modalità di co-progettazione con il coinvolgimento del Partenariato socio economico ai sensi dell'articolo 5 del Reg.to 13030/2013.

Art.2 (Definizioni)

Per "Macro ambito" s'intende l'ambito su cui si deve concentrare lo sviluppo delle progettualità:

 socio/sanitario, istruzione e formazione, mobilità/trasporti, tutela del territorio, servizi digitali inclusa la banda larga (macro ambito di cittadinanza); attività produttive (artigianato, industria, cooperazione), commercio, servizi, sistemi agroalimentari, cultura, turismo, energia, sostenibilità ambientale (macro ambito di sviluppo);

Per "Soggetto proponente" s'intende un Comune dell'Area, una Unione di Comuni o una Unione Montana appartenente all'Area che assume a seguito di delega da parte di tutti i comuni aderenti la funzione di ente delegato/capofila e coordinatore, nonché di sottoscrittore dell'Accordo di Programma Quadro SNAI.

Per "Comune aderente" s'intende un Comune dell'Area.

Per "Soggetto aderente" s'intende un soggetto istituzionale e non, che sottoscrive il Progetto di area: organismi pubblici, rappresentanze parti economiche e sociali, soggetti privati in forma organizzata, ecc.

Per "Beneficiario" s'intende un organismo pubblico o privato responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle azioni; coincide con il termine beneficiario di cui alle definizioni del Reg. UE n. 1303/2013.

Per «Fondi SIE (Fondi strutturali e di investimento europei)» si intendono: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), di cui al Reg. UE n. 1303/2013.

Per «Accordo di Programma quadro» ai sensi della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, s'intende l'accordo di cui all'art.1, comma 15 della legge n. 147/2013 (legge stabilità 2014), che prevede lo stanziamento di risorse a favore della "Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne", da destinare al finanziamento di interventi pilota per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base delle aree interne del Paese da sottoscriversi fra tutti i soggetti che partecipano all'implementazione del "progetto di area" nell'ambito del territorio individuato.

Per «ITI (Investimento Territoriale Integrato)» s'intende lo strumento previsto dall'art. 36 del Regolamento UE 1303/2013, che consente l'utilizzo integrato di risorse provenienti da due o più assi di un programma operativo o da differenti programmi operativi, per sostenere strategie d'intervento e investimenti riguardanti aree geografiche con specifiche caratteristiche.

Per «Progetto di area» s'intende un progetto integrato che include interventi per azioni di sviluppo locale finanziati da risorse di diverse fonti (Fse e Fesr) anche FEASR e FEAMP e interventi sui servizi essenziali di cittadinanza finanziati con le risorse ordinarie nazionali (Legge di Stabilità) Il «Progetto di area» deve:

- essere finalizzato primariamente al riequilibrio dei sevizi di base (condizioni di cittadinanza)
 e secondariamente, allo sviluppo delle potenzialità di sviluppo socio-economico (condizioni
 di sviluppo).
- concorrere all'attuazione della strategia dei Programmi operativi dei Fondi strutturali e di investimento e nazionali coinvolti.
- essere caratterizzato, nel conseguimento degli obiettivi, da una logica di integrazione progettuale e di concentrazione delle risorse.

Per "Azione" s'intende un insieme coerente di interventi rispondenti a obiettivi e bisogni locali, che contribuisce alla realizzazione della SNAI e che concorre al raggiungimento degli obiettivi dei Fondi SIE coinvolti e quelli nazionali finalizzati alla rimozione degli squilibri economico-sociali. L'azione può riguardare i macro ambiti "cittadinanza" o "sviluppo".

Per «Piano attuativo» s'intende l'insieme integrato e dettagliato delle attività da realizzare e della relativa tempistica, coerenti con le azioni del Progetto di area e con la strategia di area interna individuata, così come indicato nell'allegato "Procedurale SNAI" alla presente convenzione, approvato da ciascun Comune aderente e dall'ente delegato nella sua versione preliminare e

definitiva mediante conferenza dei Sindaci. Il piano, redatto in base allo Schema trasmesso dalla Regione, viene approvato dall'amministrazione regionale e incluso nell'ITI "aree interne".

Art. 3 (Obiettivi)

La presente convenzione ha come obiettivo la disciplina dell'attuazione del progetto di area ed in particolare il miglioramento, attraverso azioni concrete, della dotazione di servizi informativi ed informatici, per le scuole, per i cittadini, le imprese e gli enti locali nonché per i trasporti al fine di limitare lo spopolamento e favorire lo sviluppo economico con nuove iniziative imprenditoriali, con particolare riferimento ai settori della progettazione comunitaria (fondi strutturali e a gestione diretta), del trasporto a chiamata e del riuso di programmi informatici.

Ai fini della dotazione dei servizi previsti nel progetto d'area e nella presente convenzione, nel macro ambito, e nelle aree esterne, in forma strutturata e stabile, l'obiettivo strategico principale da raggiungere è quello di favorire la costituzione di nuove imprese in grado di realizzare le attività strumentali al progetto (formazione degli operatori, attivazione di programmi informatici, progettazione ai fini dell'accesso a fondi UE, organizzazione e gestione dei servizi di trasporto a chiamata, ecc...).

Art. 4

(Funzioni, attività e servizi conferiti; procedimenti di competenza degli enti)

Ciascun ente e soggetto aderente approva il **piano attuativo** ed individua un referente per l'attuazione della convenzione.

L'ente delegato approva il piano attuativo ed individua un responsabile del procedimento di attuazione della convenzione. Il piano attuativo è trasmesso alla Regione.

Gli organi di controllo interno dei soggetti pubblici sottoscrittori della convenzione hanno, nei riguardi dell'ente delegato, i medesimi poteri di accesso, verifica e controllo di cui dispongono nei riguardi degli enti che li hanno nominati.

Art. 5

(Attività di competenza dei singoli aderenti)

Gli aderenti hanno l'obbligo di rispettare le prescrizioni contenute nella presente convenzione e nel piano attuativo di cui all'art. 4. A tale fine si allega alla presente convenzione il documento "**Procedurale SNAI**" con il cronoprogramma degli adempimenti previsti.

Nel caso di mancata collaborazione di un aderente per la realizzazione del progetto di area, del piano attuativo o di parti di essi, è possibile apportare modifiche a tali strumenti, mediante conferenza dei Sindaci.

Il coinvolgimento dei soggetti privati nella progettazione dei vari interventi previsti nel piano attuativo avverrà in conformità a procedure aperte di consultazione e di manifestazione di interesse, nel rispetto degli istituti di partecipazione democratica contemplati negli statuti dei Comuni. I soggetti privati aderenti alla strategia partecipano alla fase iniziale di co progettazione senza oneri a carico delle amministrazioni associate.

Art. 6

(Regolamenti per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi)

Per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi oggetto di convenzione sono applicabili i regolamenti, i piani ed i programmi dell'ente delegato preventivamente approvati dalla conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8, nel rispetto di quanto indicato al documento "Procedurale Strategia Nazionale Aree Interne" allegato alla presente convenzione.

Specifici regolamenti ed atti di indirizzo per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi previsti nella convenzioni possono essere approvati dalla conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8.

Art. 7

(Decorrenza e durata della convenzione)

La convenzione ha effetti decorrenti dalla data di stipula e termine il 31/12/2020. Decorsi tre anni dalla stipula la Regione procederà ad una prima approfondita valutazione delle forme di gestione associata dei servizi.

Deliberazione del Consiglio n. 5 del 30-04-2015 - Pag. 9 - Unione Montana dei Sibillini

Il piano attuativo di cui all'art.4 ha durata triennale ed è soggetto ad aggiornamenti annuali. Non è ammesso il rinnovo tacito della presente convenzione.

A tutela degli investimenti realizzati con la SNAI, i Comuni e gli enti pubblici sottoscrittori della convenzione, disciplinano, prima della scadenza dei termini di durata della convenzione, i rapporti giuridici conseguenti alla cessazione della convenzione nonché forme e modalità di presa in carico degli investimenti.

Art. 8

(Strumenti di consultazione tra i contraenti)

Ai fini della governance della fase di attuazione della convenzione, la Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti individua l'ente delegato, esprime indirizzi e direttive all'ente delegato e al responsabile del procedimento, ai fini della corretta gestione delle attività attuative del progetto d'area e del piano attuativo, provvede alla nomina degli organi deputati all'attuazione della convenzione.

La conferenza dei Sindaci delibera con la maggioranza di almeno i 4/5 dei componenti.

L'ente delegato è obbligato al rispetto delle decisioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci.

Le funzioni di segreteria della Conferenza dei Sindaci di cui al presente articolo sono svolte dall'ente delegato senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9

(Rapporti finanziari, garanzie)

Le spese di funzionamento sono garantite, di norma, mediante apporto diretto di ore lavorative del personale in ruolo negli enti aderenti e, soltanto in caso di mancanza di professionalità specifiche in servizio presso i comuni aderenti, mediante le collaborazioni previste nel piano attuativo.

I relativi rapporti giuridici ed economici fra gli enti interessati sono disciplinati nel piano attuativo nel rispetto degli accordi fra pubbliche amministrazioni contemplati dal TUEL.

Art. 10

(Dotazione di personale)

Il piano attuativo stabilisce la dotazione del personale eventualmente messo a disposizione per la costituzione di **uffici comuni** dei quali l'ente delegato si può avvalere e prevede le modalità di finanziamento della spesa relativa.

Ciascun ente aderente individua e mette a disposizione dell'ente delegato un referente per l'attuazione della convenzione.

Art. 11

(Beni e strutture)

Il piano attuativo stabilisce le condizioni per l'acquisto e per l'utilizzo dei beni e delle strutture strumentali all'attuazione della presente convenzione e disciplina i relativi rapporti giuridici.

Le acquisizioni di beni e di servizi strumentali per la realizzazione degli obiettivi stabiliti nel progetto d'area e nel piano attuativo sono precedute da una ricognizione del fabbisogno di dotazioni e di formazione, presso i soggetti beneficiari.

Art. 12

(Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale)

Non è ammesso il recesso della presente convenzione prima della sua scadenza come indicato all'articolo 7, fatte salve le norme imperative in materia di scioglimento dei contratti contenute nel codice civile.

Art. 13

(Altri rapporti)

Il piano attuativo individua i beneficiari degli interventi da realizzare ed i conseguenti rapporti giuridici.

In assenza di specifiche previsioni contenute nel piano, il responsabile del procedimento ha titolo per emettere provvedimenti di spesa e di liquidazione.

L'ente delegato e gli enti aderenti si impegnano a sottoporre l'attività di esecuzione della presente convenzione ai controlli, ai monitoraggi ed alle valutazioni previsti nella vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, collaborando con le competenti strutture preposte.

Gli enti aderenti obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali ai sensi dell'art.14, commi 26 e seguenti del decreto-legge 78/2010, convertito in legge 122/2010 e gli enti obbligati all'esercizio associato di due funzioni, ai sensi della presente convenzione, inviano, entro 30 giorni dalla richiesta, agli organi di controllo dell'UE, Statali e Regionali la documentazione relativa all'assolvimento degli obblighi associativi. Il mancato assolvimento degli obblighi associativi preclude l'accesso ai benefici previsti nella convenzione, con le modalità stabilite nella legislazione e nei provvedimenti dell'Unione europea, statali e regionali.

Art. 14 (Obiettivi di risparmio)

Le Unioni e le convenzioni costituite fra i Comuni ai fini della realizzazione del progetto d'area ed ai fini della gestione in forma associata delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'art. 14, commi 26 e seguenti, del decreto-legge 78/2010, convertito in legge 122/2010, sono soggette agli obiettivi di risparmio previsti nella vigente normativa statale.

Art. 15 (Disposizioni di rinvio)

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative comunitarie, statali e regionali vigenti.

Eventuali modifiche o deroghe alla convenzione potranno essere apportate dai Consigli degli enti aderenti con atti aventi le medesime formalità della presente, con il parere obbligatorio preventivo della Regione.

Art. 16 (Spese)

La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata, è esente dall'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato B, art. 16 e del decreto ministeriale 20 agosto 1992, e non è soggetta a registrazione obbligatoria ai sensi dell'art.1 della Tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione", allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso d'uso, le spese per la registrazione sono a carico del richiedente.

Data, luogo della sottoscrizione e firma di tutti i partecipanti

ALLEGATO - Procedurale SNAI

Fase Pre	liminare		
Allegato alla	Procedurale SNAI		
Convenzione/Unione			

Gennaio 2015

TEMPI	AZIONI	SOGGETTI COINVOLTI/RESPONSABILI	ELABORATI
30 gg	Bozza di idee per la Discussione	Ente delegato Assemblea dei Sindaci, Coordinatore tecnico (Documento da inviare a Comitato Nazionale e alla Regione)	La bozza dovrà contenere i seguent elementi: una breve descrizione dello stato di fatto e delle problematiche che la proposta intende affrontare l'individuazione dell'area dintervento; una proposta di idea-guida per realizzare il cambiamento relative ai servizi essenziali e allo sviluppo, soggetti coinvolti, ecc.
30 gg	Costituzione e convocazione	Gruppo di progetto	Il gruppo è guidato da un Coordinatore tecnico dell'Area, che affianca l'Ente delegato e include nel Gruppo di progetto i referenti territoriali per lo sviluppo e per i servizi essenziali
	Costituzione e convocazione	Partenariato socio economico (articolo 5 del Reg.to 13030/2013); Comuni dell'area	Report Calendario incontri
30 gg	Adozione "Preliminare alla definizione della strategia: priorità di intervento"	Ente delegato Comitato Nazionale, Regione; Approvazione da parte del Consiglio Comunale (se conforme a PUC, sufficiente Giunta)	Il documento traduce l'idea-guida in risultati attesi, azioni e tempi, prima valutazione sulle risorse disponibili e piano di massima per la sostenibilità amministrativa-finanziaria; sistema di monitoraggio e valutazione;
30 gg	Valutazione	Comitato nazionale Aree	Individuazione elementi sensibili della programmazione del singolo Comune da sottoporre a verifica in fase

	"Preliminare alla definizione della	Interne / Regione	attuativa allo scopo di evitare eventuali disallineamenti del Piano
	strategia:		rispetto alla strategia nazionale aree
unnounnilitanita	priorità di		interne.
Volume	intervento"		

Fase Conclusiva - Individuazione dei singoli interventi afferenti alla SNAI e stipula dell'Accordo di Programma (max 3 mesi)

TEMP I	AZIONI	SOGGETTI COINVOLTI/RES PONSABILI	ELABORATI
60 gg	 Animazione e Coprogettazione interventi Scouting soggetti interessati a contribuire agli interventi, forme di cooperazione tra organismi pubblici e settore privato (PPP); Definizione VAS (eventuale) Individuazione e fattibilità dei singoli interventi; 	Vari	Fermo restando l'esame della coerenza ed attendibilità di quanto proposto con i Programmi Operativi dei fondi (POR/PSR), si considerano formalmente complete le iniziative cui sia allegato un'analisi di fattibilità – o altro elaborato equivalente (art. 14 D.P.R., 5 Ottobre 2010, n. 207).
15 gg	Approvazione "Strategia di Area" con allegato Piano Attuativo	Giunta comunale Recepita e validata da Comitato Nazionale e Regione	La strategia e l'allegato Piano Attuativo contengono i seguenti elementi: risultati attesi, indicatori di misurazione, tempi previsti per raggiungerli, fabbisogni finanziari per singolo intervento e azione, scheda- progetto accompagnata da analisi di fattibilità ovvero impegno dell'Ente capofila a realizzare l'analisi di fattibilità entro 6 mesi dalla stipula dell'APQ. In tal caso sono definiti alcuni requisiti sia obiettivi che le condizioni di fattibilità tecnico-economiche che devono caratterizzare tali interventi, tra i quali si intende evidenziare: - l'integrazione progettuale di diverse funzioni in grado di produrre effetti di riqualificazione dei servizi essenziali di cittadinanza e di sviluppo locale; - la realizzabilità urbanistica ed amministrativa del progetto; - la dimensione dell'investimento previsto e la sua sostenibilità economico-finanziaria; - la preferenza per il partenariato

Deliberazione del Consiglio n. 5 del 30-04-2015 - Pag. 13 - Unione Montana dei Sibillini

			pubblico-privato come modalità di realizzazione dell'intervento.
15 gg	Stipula Accordo di Programma	Regione, Ente CAPOFILA, Ministeri	

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO f.to ALVARO CESARONI IL SEGRETARIO f.to Dr.ssa GIUSEPPINA CONCETTI

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio.

Comunanza, lì 26-05-2015

IL SEGRETARIO f.to Dr.ssa GIUSEPPINA CONCETTI

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal giorno 26-05-2015 al giorno 10-06-2015 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Comunanza, lì 11-06-2015

IL SEGRETARIO f.to Dr.ssa GIUSEPPINA CONCETTI

Esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

xx per immediata eseguibilità, art.134, c.4° D. Lgs. n. 267/2000; per decorrenza dei termini, art. 134, c.3° D. Lgs. n. 267/2000;

Comunanza, lì 30-04-2015

IL SEGRETARIO f.to Dr.ssa GIUSEPPINA CONCETTI

La presente è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Comunanza, lì 26-05-2015

IL SEGRETARIO Dr.ssa GIUSEPPINA CONCETTI

Deliberazione del Consiglio n. 5 del 30-04-2015 - Pag. 15 - Unione Montana dei Sibillini